



## CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO

### ORDINANZA N°86/2007

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Taranto:

- VISTI** gli articoli 101 del Codice della navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
- VISTO** il vigente "Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel Mar grande e Mar Piccolo di Taranto e nell'ampliamento ad Ovest di Punta Rondinella", approvato con D.M. in data 27 marzo 1970, modificato con successivo D.M. in data 5 febbraio 1975 e reso esecutivo con ordinanza n.18/1975 in data 25 febbraio 1975 del Capo del Compartimento Marittimo di Taranto;
- VISTO** l'art.14, comma 1 bis e ter della legge 28 gennaio 1994 n.84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive integrazioni e modifiche;
- VISTA** la propria Ordinanza n.153/03 in data 27 giugno 2003 relativa all'obbligatorietà del servizio di rimorchio e al numero di rimorchiatori da impiegare nelle varie fattispecie operative;
- VISTA** la propria Ordinanza n.47/05 in data 4 marzo 2005 relativa all'approvazione delle "Tariffe per il servizio di rimorchio" nel porto di Taranto e modificata con Ordinanza n°218/05 in data 2 novembre 2005;
- VISTO** l'atto di concessione n. 205/94 del registro atti formali, n.53 del registro concessioni e repertoriato al n.146 alla data del 12 maggio 1994, rilasciato per la durata di anni quindici a favore della Società Rimorchiatori Napoletani S.r.l.;
- VISTO** l'atto suppletivo n. 213 del registro atti formali, n. 64 del registro concessioni e repertoriato al n. 5195 alla data del 18 settembre 2004, inerente la modifica dell'art. 11 del precitato atto di concessione n. 205/94;
- VISTA** la circolare prot. n. DEM 3/1589 del 17 giugno 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti concernente criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale in relazione all'art. 14 comma 1 bis della legge 28 gennaio 1994 n. 84;
- VISTA** la circolare prot. n. DEM 3/1421 del 07 maggio 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti concernente l'individuazione del broker di cui all'allegato 4, lettera A, punti 1) e 2) della circolare prot. n. DEM 3/1589 del 17 giugno 2003;
- VISTO** il dispaccio del 29 dicembre 2004, prot. DEM 3/3801 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riportante il valore dei rimorchiatori da assumere a base di calcolo per lo sviluppo della formula tariffaria di cui alla circolare ministeriale prot. DEM3/1589 del 17 giugno 2003;

- VISTA** la circolare prot. n. DEM 3/3021 del 27 marzo 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riportante i numeri indice da utilizzare per le revisioni tariffarie del servizio di rimorchio portuale da effettuare nel corso dell'anno 2006;
- VISTA** la circolare prot. n. DEM 3/3594 del 5 aprile 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente come oggetto integrazione ai numeri indice anno 2006;
- VISTA** la circolare MINFTRA/DINFR/1977 del 20 febbraio 2007 del Ministero dei Trasporti, riportante chiarimenti applicativi della circolare prot. n. DEM 3/1589 del 17 giugno 2003;
- VISTA** la documentata istanza di avvio dell'istruttoria di adeguamento tariffario presentata dalla Società Rimorchiatori Napoletani S.r.l., concessionaria del servizio di rimorchio in questo porto, pervenuta con nota n. 273 in data 26 ottobre 2006 intesa ad ottenere la verifica tariffaria relativa al biennio 2006/2007 con la richiesta di riduzione pari al 3,92%, ricavato dalla formula indicata dalla circolare ministeriale prot. DEM3/1589 del 17 giugno 2003;
- VISTA** l'integrazione all'istanza predetta presentata con nota n.2007/36 in data 25 gennaio 2007 dalla Società Rimorchiatori Napoletani S.r.l.;
- VISTA** l'istanza prot. 2007/35 in data 15 gennaio 2007, con la quale la Società Rimorchiatori Napoletani S.r.l. ha chiesto di sostituire il R.re "Capo San Vito" con il R.re "Punta Campanella";
- VISTO** il dispaccio prot. MINFTRA/DINFR/3970 del 16 aprile 2007, del Ministero dei Trasporti, riportante il valore del R.re "Punta Campanella" da assumere a base di calcolo per lo sviluppo della formula tariffaria di cui alla circolare ministeriale prot. DEM3/1589 del 17 giugno 2003;
- VISTA** l'integrazione all'istanza relativa alla sostituzione R.re "Capo San Vito" con il R.re "Punta Campanella", presentata con nota prot. 2007/132 in data 19 aprile 2007, con la quale la precitata Società Rimorchiatori Napoletani S.r.l. ha trasmesso copia della documentazione, integrativa delle istanze medesime, influenzata dal definitivo valore del rimorchiatore "Punta Campanella" da assumere a base di calcolo per la determinazione delle nuove tariffe del servizio di rimorchio, in ottemperanza al Dispaccio n° DEM/3/3801 in data 29 dicembre 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che pertanto la nuova percentuale richiesta di decremento tariffario è del 3,78%;
- ESAMINATO** lo sviluppo della formula tariffaria elaborata dalla concessionaria seguendo i criteri indicati nella circolare ministeriale DEM3/1589 del 17 giugno 2003;
- ESAMINATA** la corrispondenza della documentazione allegata all'istanza presentata dalla concessionaria conformemente a quanto previsto dalla suindicata circolare ministeriale DEM3/1589 in data 17 giugno 2003;
- VISTI** i propri seguenti fogli con i quali sono state interpellate le Associazioni Nazionali di Categoria di cui all'art. 101 Cod. Nav., :
- a) foglio n°312544/Tec in data 20 novembre 2006 con il quale è stata trasmessa la documentazione relativa alla richiesta di revisione tariffaria predisposta dalla Società concessionaria, in osservanza dello schema indicato dalla circolare n° DEM3/1589 ;

- b) foglio n°05516/Tec in data 24 febbraio 2007 con il quale è stata trasmessa copia integrativa della documentazione di cui al precedente punto a), unitamente all'istanza relativa alla sostituzione del R.re "Capo San Vito" con il R.re "Punta Campanella";
- c) foglio n°11946/Tec in data 30 aprile 2007 con il quale è stata trasmessa copia della documentazione, integrativa delle precedenti istanze, influenzata dal definitivo valore del rimorchiatore da assumere a base di calcolo per la determinazione delle nuove tariffe del servizio di rimorchio, in ottemperanza al Dispaccio prot. MINFTRA/DINFR/3970 del 16 aprile 2007 del Ministero dei Trasporti e in relazione alla quale la nuova percentuale richiesta di decremento delle tariffe è del 3,78%;

**VISTI** i seguenti pareri pervenuti:

- foglio n. 957/LEGDO/OPE in data 30 gennaio 2007 con il quale l'Autorità Portuale di Taranto ha espresso parere favorevole;
- foglio n. 377 in data 11 maggio 2007 con il quale la Federimorchiatori si è espressa favorevolmente per una riduzione tariffaria del **- 3,78%**;
- foglio n. 1006/07 in data 11 maggio 2007 con il quale l'Assorimorchiatori si è espresso favorevolmente per una riduzione tariffaria del **- 3,78%**;
- foglio in data prot. n. 360 in data 9 maggio 2007, con il quale la Federagenti si è espressa per una riduzione tariffaria del **- 3,78%**;
- foglio in data 7 maggio 2007 con il quale la Confitarma e la Fedarlinea si sono espresse congiuntamente per una riduzione tariffaria del **- 3,78%**;

**CONSIDERATO** che la percentuale di rivalutazione delle tariffe da adottare per il prossimo biennio deve essere fissata tenendo conto esclusivamente dei criteri stabiliti dalla circolare ministeriale prot. n°DEM3/1589 in data 17 giugno 2003;

### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

che in osservanza alla legge 84/94, alla normativa che regola la materia, nonché al generale principio secondo il quale a questa Autorità Marittima spetta ogni apprezzamento tecnico discrezionale nell'opportunità di procedere ad adeguamento delle tariffe portuali:

- ritenuti gli atti qui elencati tutti facentif parte dell'iter istruttorio previsto dalla vigente normativa ognuno in sé e nel loro insieme completi ed idonei a porre l'emanante Autorità nelle condizioni di accogliere l'istanza della Società "Rimorchiatori Napoletani S.r.l.";
- ritenuto di poter procedere ad emanare un nuovo provvedimento di tariffazione del servizio di rimorchio, in accoglimento di quanto richiesto dalla Società "Rimorchiatori Napoletani S.r.l." con le istanze in premessa citate;
- tenuto conto dell'esigenza di dare continuità e moderata progressione alle tariffe di rimorchio al fine di tutelare l'insieme delle attività portuali legate al traffico mercantile nel porto e nella rada di Taranto;

### **DETERMINA**

di concedere una riduzione del **- 3,78%** da calcolarsi sulle tariffe in vigore.

# **ORDINA**

## **Articolo 1**

Sono approvate e rese esecutive, a partire dalle ore **00.01** del giorno **26 maggio 2007** le "Tariffe per il servizio di rimorchio nel porto di Taranto " allegate come parte integrante alla presente ordinanza.

## **Articolo 2**

Con la stessa data sono abrogate le Ordinanze n.47/05 in data 4 marzo 2005 e n°218/05 in data 2 novembre 2005 richiamate in premessa.

## **Articolo 3**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori, qualora il fatto non costituisca diverso o più grave reato, saranno perseguiti ai sensi degli art. 1173 e 1174 del Codice della Navigazione.

Taranto, li 24 maggio 2007

F.to **IL COMANDANTE**  
**C.V. (CP) Corrado SCIARRETTA**



# CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO

*Allegato all'Ordinanza n.86/07 in data 24 maggio 2007*

## **TARIFFE PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO DELLE NAVI NELL'AMBITO DEL PORTO DI TARANTO E RELATIVA RADA**

### **1. GENERALITA'**

Le prestazioni ordinarie rese da ogni singolo rimorchiatore nel porto di Taranto a navi o galleggianti, ad esclusione di:

- a) navi cisterna;
- b) navi da carico secco alla rinfusa (bulk carrier) di stazza lorda superiore alle 20.001 GT;
- c) navi di tipologia diversa dalle navi cisterna e dalle navi bulk carrier (es: porta contenitori, ro/ro, passeggeri), abitualmente caratterizzate da manovrabilità decisamente superiore rispetto alle suaccennate navi da carico alla rinfusa, sia per la presenza di speciali dotazioni di governo quali propulsori trasversali di manovra (Bow Thruster) sia per il rapporto tra potenza motrice installata e stazza lorda usualmente due volte maggiore;

sono compensate secondo le tariffe indicate nei punti da 2. a 4. seguenti.

Per la durata delle prestazioni di solo ormeggio e disormeggio, ad esclusione di tutte le navi di cui ai precedenti punti a), b) e c), il tempo si conta dal momento in cui il rimorchiatore giunge sotto bordo ed è pronto ad iniziare le prestazioni al momento in cui esso viene lasciato libero dalla nave per fine, interruzione o rinvio delle prestazioni stesse.

Per le prestazioni non contemplate nelle presenti tariffe comprese quelle per il rimorchio di galleggianti o di strutture di tipo speciale, il compenso lordo deve essere concordato preventivamente dalle parti con intervento, se richiesto, della Capitaneria di Porto.

Per le prestazioni di solo ormeggio e disormeggio, rese a cavallo di due orari, ad esclusione delle navi di cui ai precedenti punti a), b) e c), che comportino differenti retribuzioni, si applica la tariffa vigente al momento di inizio della prestazione stessa.

Restano salvi ed impregiudicati i diritti derivanti al concessionario del servizio di rimorchio dagli articoli 70, 106, 107 e 491 del Codice della Navigazione.

Nelle presenti tariffe si intendono richiamate le norme del "Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel porto di Taranto" e tutte le altre disposizioni in materia legalmente date dall'Autorità Marittima.

## **2. TARIFFE BASE PER PRESTAZIONI ORDINARIE DI RIMORCHIO**

a) La tariffa base si applica alle seguenti prestazioni e operazioni:

- prestazioni ordinarie di rimorchio rese a navi da carico secco alla rinfusa (bulk carrier) di stazza lorda inferiore o uguale alle 20.000 GT,
- operazioni di shifting e transito canale per tutte le navi

effettuate nell'ambito del porto per la durata di n. 1 (una) ora:

<b>navi da GT</b>	<b>Fino a GT</b>	<b>Euro</b>
0	1.600	97,46
1.601	2.500	236,61
2.501	4.500	457,07
4.501	6.500	599,36
6.501	9.000	718,20
9.001	11.000	918,33
11.001	15.000	1.035,07
15.001	20.000	1.249,80
20.001	25.000	1.348,30
25.001	30.000	1.456,71
30.001	40.000	1.557,82
40.001	50.000	1.638,08
50.001	60.000	1.719,38
60.001	70.000	1.872,61
70.001	80.000	1.948,20

Oltre le 80.000 GT, la tariffa aumenta di Euro 11,52 per ogni 1000 GT, o frazione in più.

- b) per il rimorchio dalla rada del Mar Grande a quella del Mar Piccolo e viceversa – compreso eventuale ormeggio e disormeggio a posti operativi o di riparazione in Mar Piccolo, quando tale prestazione è resa in un'unica operazione con il movimento tra le due Rade e per la durata di 2 (due) ore, la tariffa prevista dal precedente comma a), è maggiorata del 33% se il movimento interessa il primo seno del Mar Piccolo, del 50% se il movimento interessa il secondo seno del Mar Piccolo. L'eventuale prestazione tra posto operativo e Rada Mar Grande e viceversa, è compensata con la tariffa di cui al precedente comma a).
- c) se la durata delle prestazioni eccede l'ora o le due ore previste rispettivamente al comma a) e b) del presente articolo, sia per attesa che per impiego, il compenso è pari al 30% della tariffa base di cui al precedente comma a) per ogni mezz'ora o frazione eccedente.
- d) per le prestazioni rese a navi con motrici inattive, il compenso spettante in base alle tariffe stabilite nel presente articolo è maggiorato del 40%.

### **3. TARIFFA BASE PER PRESTAZIONI DIVERSE**

Le prestazioni diverse dal rimorchio di nave sono compensate con la seguente tariffa base:

- a) Rimorchio di pontoni nell'ambito delle due rade:
- Per la prima ora Euro 320,53
  - Per ogni mezz'ora o frazione successiva Euro 160,52
- b) Assistenza per giri di bussola:
- Per la prima ora tariffa di cui al punto 2 comma a);
  - Per ogni ora o frazione successiva 60% tariffa precedente.
- c) Fornitura vapore:
- Per ogni ora o frazione, tariffa base con minimo di Euro 367,44
- d) Per i servizi di assistenza espressamente ordinati dall'Autorità Marittima senza impiego di cavi:
- Per ogni ora o frazione Euro 273,10

### **4. MAGGIORAZIONI**

Considerato che l'orario diurno è compreso tra le 08.00 e le 17.00, la tariffa base di cui ai punti 2 e 3 precedenti, quando del caso, è maggiorata delle percentuali di seguito indicate:

- 10% se i cavi usati per le prestazioni sono stati forniti dal rimorchiatore (fornitura cavo solo rimorchiatore azimutale);
- 50% se le prestazioni sono rese in orario diurno di giorni festivi o in orario notturno di giorni feriali;
- 100% se le prestazioni sono rese in orario notturno di giorni festivi;
- 30% se le prestazioni sono rese dalle ore 08.00 alle ore 17.00 del sabato non festivo;
- 20% per le prestazioni rese ad ovest di Punta Rondinella.

### **5. TARIFFA A CORPO**

La "tariffa a corpo" si applica a:

- 1) navi cisterna;
- 2) navi da carico secco alla rinfusa (bulk carrier) di stazza lorda uguale o superiore alle 20.001 GT;
- 3) navi di tipologia diversa dalle navi cisterna e dalle navi bulk carrier (es: porta contenitori, ro/ro, passeggeri).

La tariffa a corpo include la tariffa base nonché tutte le maggiorazioni legate all'orario, alla giornata di intervento, compresa la fornitura del cavo e la maggiorazione

ad ovest di Punta Rondinella e prescindere dal numero dei rimorchiatori effettivamente impiegati, salvo il caso espressamente previsto alla successiva lettera d).

La tariffa a corpo comprende la sola manovra di arrivo o di partenza quando nella relativa colonna denominata "Tipo Servizio" sia riportata la dicitura "MOVIMENTO", mentre comprende entrambe le manovre di arrivo e partenza quando nella colonna denominata "Tipo Servizio" sia riportata la dicitura "TOCCATA".

a) Per le Navi Cisterna si applica la seguente "TARIFFA A CORPO":

<b>navi da GT</b>	<b>fino a GT</b>	<b>Tipo Servizio</b>	<b>Euro</b>
1	1.600	TOCCATA	260,59
1.601	2.500	TOCCATA	390,88
2.501	4.500	TOCCATA	1.302,96
4.501	6.500	TOCCATA	2.605,93
6.501	9.000	TOCCATA	4.169,49
9.001	11.000	TOCCATA	5.211,85
11.001	15.000	TOCCATA	5.993,63
15.001	20.000	TOCCATA	9.902,52
20.001	25.000	TOCCATA	10.423,71
25.001	30.000	TOCCATA	13.029,63
30.001	40.000	TOCCATA	16.677,93
40.001	50.000	TOCCATA	17.199,11
50.001	60.000	TOCCATA	20.326,22
60.001	70.000	TOCCATA	20.847,41
70.001	80.000	TOCCATA	21.889,78

Oltre le 80.000 GT, la tariffa a corpo aumenta di Euro 1.042,37 per ogni 5.000 GT o frazione in più.

b) Per le Navi Bulk Carrier aventi stazza lorda uguale o superiore alle 20.001 GT si applica la seguente "TARIFFA A CORPO":

<b>navi da GT</b>	<b>fino a GT</b>	<b>Tipo Servizio</b>	<b>Euro</b>
20.001	25.000	TOCCATA	12.508,45
25.001	30.000	TOCCATA	13.029,63
30.001	40.000	TOCCATA	16.156,74
40.001	50.000	TOCCATA	19.283,85
50.001	60.000	TOCCATA	20.326,22
60.001	70.000	TOCCATA	25.016,89
70.001	80.000	TOCCATA	26.059,25

Oltre le 80.000 GT, la tariffa a corpo aumenta di Euro 1.042,37 per ogni 5.000 GT o frazione in più.

c) Per le Navi Bulk Carrier aventi stazza lorda uguale o superiore alle 20.001 GT dotate di propulsore trasversale di manovra (Bow Thruster), in ragione del ridotto numero di rimorchiatori da esse utilizzato rispetto alle analoghe unità prive di detta caratteristica, si applica la seguente "TARIFFA A CORPO":



navi da GT	fino a GT	Tipo Servizio	Euro
20.001	25.000	TOCCATA	5.003,37
25.001	30.000	TOCCATA	5.211,85
30.001	40.000	TOCCATA	9.694,05
40.001	50.000	TOCCATA	11.570,32
50.001	60.000	TOCCATA	11.614,99
60.001	70.000	TOCCATA	14.295,36
70.001	80.000	TOCCATA	14.891,01

Oltre le 80.000 GT, la tariffa a corpo aumenta di Euro 605,49 per ogni 5.000 GT o frazione in più.

- d) Per le navi di tipologia diversa dalle navi cisterna e dalle navi bulk carrier (es: porta contenitori, ro/ro, passeggeri) aventi stazza lorda inferiore o uguale alle 20.000 GT, per ogni singolo rimorchiatore utilizzato, si applica la seguente "TARIFFA A CORPO":

navi da GT	fino a GT	Tipo Servizio	Euro
0	5.000	MOVIMENTO	454,12
5.001	10.000	MOVIMENTO	716,50
10.001	15.000	MOVIMENTO	736,68
15.001	20.000	MOVIMENTO	756,87

- e) Per le navi di tipologia diversa dalle navi cisterna e dalle navi bulk carrier (es: porta contenitori, ro/ro, passeggeri) aventi stazza lorda uguale o superiore alle 20.001 GT, in ragione del ridotto numero di rimorchiatori da esse utilizzati e del minor tempo impiegato nelle manovre, si applica la seguente "TARIFFA A CORPO":

navi da GT	fino a GT	Tipo Servizio	Euro
20.001	30.000	TOCCATA	3.128,38
30.001	50.000	TOCCATA	6.256,76
50.001	70.000	TOCCATA	8.375,99
70.001	80.000	TOCCATA	8.756,02
80.001	90.000	TOCCATA	9.429,56
90.001	100.000	TOCCATA	10.103,10

Oltre le 100.000 GT, la tariffa a corpo aumenta di Euro 336,77 per ogni 5.000 GT o frazione in più.

## **6. TARIFFE PER MANCATO IMPIEGO**

Per il mancato impiego di ogni rimorchiatore, giunto sotto bordo ad una nave indipendentemente dalla sua stazza lorda e tipologia, per effettuare le prestazioni richieste, spetta un compenso pari al 60% della tariffa di cui al punto 2. comma a).

## **7. ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE**

Per l'adeguamento delle tariffe si fa riferimento alle disposizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con dispaccio n. DEM3/1589 del 17 giugno 2003 "Art.14, comma 1-bis, della Legge 28 gennaio 1994, n.84 – Criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale".

## **8. MAGGIORAZIONE PER RITARDATO PAGAMENTO**

Le fatture inerenti i servizi prestati dai rimorchiatori devono essere saldate alla società concessionaria entro 15 giorni dalla data di emissione se riguardanti navi estere ed entro 45 giorni, sempre dalla data di emissione, se riguardanti navi nazionali. Dopo tali termini la Società concessionaria applicherà sull'importo delle fatture una indennità di mora commisurata, in ragione di 1 anno, al T.U.S. in vigore alla data di emissione della fattura, aumentata di 2 (due) punti.

## **9. PRESTAZIONI A NAVI MILITARI**

Le prestazioni fornite a Navi Militari nazionali sono compensate con la tariffa base di cui al punto 2 ridotta del 20% (venti per cento) calcolando la stazza lorda pari al 60% (sessanta per cento) del dislocamento.

## **10. CALCOLO DELLA STAZZA LORDA INTERNAZIONALE (GT)**

La stazza lorda internazionale, per l'applicazione della tariffa relativa, sarà desunta:

- a) per le navi munite di Certificato di Stazza Internazionale rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 (Tonnage 69), le tariffe vanno riferite al valore della stazza lorda internazionale (GT) risultante dallo stesso certificato;
- b) per le navi non munite di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore della stazza lorda (GT) ottenuta utilizzando la seguente formula che il Registro Italiano navale (RINA) ha allo scopo elaborato e consente di ottenere valori di GT assai vicini a quelli che si determinerebbero applicando i criteri per il calcolo della stazza lorda internazionale previsti nella citata Convenzione:

$$GT = K1V \text{ (dove } V = 2,832 \text{ VLT e } K1 = 0,2 + 0,02 \text{ Log}_{10} V \text{)}$$

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa ricompresi potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella circolare n. 653/94 che consente, sia pure con un'approssimazione inferiore a quella ottenibile con la formula RINA, il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi sprovviste del Certificato di Stazza Internazionale:

$$GT = VE \times a$$

Dove  $VE = L \times B \times H$

L = lunghezza in metri risultante dal Certificato Internazionale di Bordo Libero;

B = larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

H = altezza a mura dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

a = F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

	VE	A
Fino a	400	0,58
"	1000	0,43
"	5000	0,35
"	10000	0,34
"	25000	0,33
"	50000	0,32
"	100000	0,31
"	150000	0,30
"	200000	0,29
"	250000 ed oltre	0,28

Taranto, 24 maggio 2007

F.to **IL COMANDANTE**  
**C.V. (CP) Corrado SCIARRETTA**